TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 4

Gli assegni di cui all'unita, tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

a) 100 per cento al personale coniugato capo-famiglia, non separato legalmente oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;

b) 80 per cento al personale coniugato capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge esplichi un'attivita' lavorativa; al personale coniugato, capofamiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia. Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 6 ottobre 1962, n. 1546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it